SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1566 e 1620-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE RUFFINO)

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1986

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi (1566)

d'iniziativa dei senatori COVI e VASSALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1985

Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi (1620)

d'iniziativa dei senatori PALUMBO, BASTIANINI e FIOCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 710 del codice di procedura civile disciplina la modificabilità dei provvedimenti del tribunale in materia di famiglia e di stato delle persone. Esso prevede espressamente al primo comma che « le parti possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole, contenuti nelle sentenze, compresi quelli di cui all'articolo 155 del codice civile ».

Ora è noto che il rito ordinario comporta una maggiore lentezza nelle decisioni rispetto al rito camerale.

Il processo ordinario, infatti, a differenza del procedimento camerale, significa atto di citazione, rispetto dei termini a comparire, istruttoria, rinvii per il deposito di memorie difensive, udienza di precisazione delle conclusioni, discussione della causa avanti il collegio e sentenza.

Nella legge di riforma del diritto di famiglia (19 maggio 1975, n. 151), si è privilegiato il rito camerale nei confronti di quello ordinario per la risoluzione delle controversie tra i coniugi.

Il sistema ha consentito rapide decisioni, raggiunte nella stragrande maggioranza dei procedimenti camerali per la modifica di condizioni di divorzio.

Non solo.

La legge 1° dicembre 1970, n. 898, che ha disciplinato i casi di scioglimento di matrimonio, ha stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 9 che le domande di revisione delle disposizioni contenute nelle sentenze di divorzio relative all'affidamento dei figli, nonchè quelle concernenti le misure e la modalità dei contributi economici vengano decise dal tribunale che provvede in camera di consiglio, sentite le parti.

L'adozione di tale procedimento risponde a criteri di politica legislativa, come ha osservato la Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 1972, inerenti alla valutazione che il legislatore ha compiuto in relazione alla natura degli interessi regolati ed alla opportunità di adottare determinate forme processuali.

La Corte costituzionale, con la stessa sentenza, ha affermato che « è nel sistema, anche a proposito dei procedimenti speciali, che la parte si possa far rappresentare o assistere da un difensore. Onde in mancanza di una norma che vieti codesta assistenza, si deve ritenere che la stessa sia implicitamente ammessa e consentita ». D'altra parte la lettera e la *ratio* della norma non escludono l'assistenza del difensore non rinvenendosi nessuna disposizione ostativa al riguardo.

La Commissione ha valutato favorevolmente i due disegni di legge nn. 1566 e 1620, che al di là della forma, sono di identico contenuto.

In particolare nel corso dell'esame il presidente della Commissione Vassalli ha opportunamente sottolineato la necessità di una rapida approvazione del provvedimento anche per risolvere esistenti divaricazioni giurisprudenziali.

La senatrice Tedesco Tatò ha posto in rilievo come la modifica proposta non incida in alcun modo sulla riforma in corso sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio e del regime di separazione personale dei coniugi.

Dal canto suo il senatore Battello ha posto in rilievo la necessità che nella modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile sia introdotto il richiamo all'esigenza che, nel rito camerale, siano sempre sentite le parti sia per adeguarsi a quanto già previsto nella procedura per i casi di scioglimento del matrimonio sia per evitare eventuali eccezioni di incostituzionalità.

Il ministro di grazia e giustizia Martinazzoli ha prospettato l'opportunità sia di mantenere nel testo dell'articolo 710 del codice di procedura civile il riferimento anche ai procedimenti di cui all'articolo 155 del codice civile, sia, soprattutto, di includere la

previsione della possibilità di delegare un componente del collegio per la raccolta delle prove.

Raccogliendo le indicazioni emerse nel dibattito, il relatore ha proposto un emendamento che introduce un secondo comma nell'articolo unico col quale si stabilisce che il tribunale deve sentire le parti e il pubblico ministero e, per l'esame dei mezzi di prova, può delegare uno dei suoi componenti.

Queste, in sintesi, le ragioni che consigliano la rapida approvazione del testo del disegno di legge proposto dalla Commissione — in cui si intendono unificare i due disegni di legge in esame — e che si pone l'obiettivo di dare certezza e rapidità di soluzioni alle controversie riguardanti i coniugi e la prole relativamente alla modifica di provvedimenti contenuti nella sentenza di separazione.

RUFFINO, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

a) **sul disegno di legge n. 1566**

12 febbraio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

---

b) **sul disegno di legge n. 1620**

12 febbraio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE N. 1566

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COVI E VASSALLI

« Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi »

Articolo unico.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 710 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:

« Le parti possono sempre chiedere, con le forme del rito camerale, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole contenuti nella sentenza di separazione ».

DISEGNO DI LEGGE N. 1620.

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PALUMBO ED ALTRI

« Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi »

Articolo unico.

L'articolo 710 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 710. - (*Modificabilità dei provvedimenti del tribunale*). — Le parti possono sempre chiedere, con la forma del rito camerale, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole contenuti nella sentenza di separazione ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

« Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi »

Articolo unico.

L'articolo 710 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 710. - (*Modificabilità dei provvedimenti del tribunale*). — Le parti possono sempre chiedere, con la forma del rito camerale, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole contenuti nella sentenza di separazione.

Il tribunale deve sentire le parti e per l'assunzione dei mezzi di prova può delegare uno dei suoi componenti ».